

Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 35

La presentazione delle domande di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell' articolo 13 o delle norme ordinate sotto il Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, sospende i procedimenti amministrativi diretti a conseguire le provvidenze previste dalle leggi sulla ricostruzione delle zone terremotate, nonché i procedimenti amministrativi di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto opere sanabili.

Con riferimento alle stesse opere, la presentazione delle domande indicate al primo comma sospende, altresì, i provvedimenti diretti a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già assentite in base alle vigenti disposizioni per la ricostruzione delle zone terremotate.

L' effetto sospensivo prodotto dalla presentazione delle domande in precedenza indicate perdura sino a che non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria suindicati.

In caso di esecuzione di opere abusive, assistite dalle provvidenze regionali suindicate, non suscettibili di sanatoria ovvero per le quali non si sia fatta domanda di sanatoria, ai sensi della surrichiamata legge 28 febbraio 1985, n. 47, l' Autorità concedente è tenuta a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già concesse.

In caso, invece, di esecuzione di opere abusive, per le quali si pervenga al rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria ovvero alla formazione del silenzio - accoglimento, secondo le disposizioni della più volte richiamata legge 28 febbraio 1985, n. 47, la convalida delle provvidenze già assentite ovvero la definizione favorevole dei procedimenti amministrativi di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, hanno luogo previo accertamento dell' ammissibilità delle opere, così come realizzate, secondo le disposizioni vigenti per la ricostruzione delle zone terremotate.

Con lo stesso provvedimento può essere disposta la restituzione dei contributi eventualmente revocati agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a titolo di interessi, anteriormente al conseguimento della sanatoria urbanistico - edilizia.

Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma precedente.

Note:

1 Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 63, comma 1, L. R. 50/1990